



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO RISORSE**  
**U.O. GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE RISORSE UMANE**  
Determinazione Dirigenziale n. 438 del 07/03/2022

**OGGETTO:** Costituzione provvisoria del Fondo per le risorse decentrate stabili Anno 2022 relativo al personale dipendente e costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate Anno 2022 relativo al personale con incarico di posizione organizzativa.

**IL RESPONSABILE**

**RICHIAMATO** il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio comunale in data 21 dicembre 2021, n. 79;

**RICHIAMATO** il Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione della Giunta comunale in data 18/01/2022, n. 15 e i capitoli attinenti il Centro di Responsabilità n. 57 U.O. Gestione Economica e previdenziale risorse umane, Centro di Costo n. 71 riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al responsabile del suddetto Centro;

**PREMESSO** che le risorse finanziarie destinate al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività sono determinate annualmente dagli enti ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali e di comparto e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica finanziaria dell'Ente;

**DATO ATTO** che in data 21/05/2018 è stato definitivamente sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, che ha profondamente modificato la disciplina relativa alla gestione del Fondo per le risorse decentrate prevedendo:

- all'art. 67 comma 1 che a decorrere dall'anno 2018, il Fondo risorse decentrate sia costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31 c. 2 del CCNL 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, comprese le risorse dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 c. 4 lett. b) e c) del CCNL 22/01/2004, nonché l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 c. 7 del CCNL 22/01/2004;

- all'art. 67 comma 2 che l'unico importo consolidato di cui sopra possa essere stabilmente incrementato:

come previsto alla lettera a), di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;

come previsto alla lett. b), di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL in parola riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria, e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolando tali differenze con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi ed inserendoli nei corrispondenti fondi risorse decentrate dalle medesime date;

come previsto alla lett. c), dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;

- all'art. 67 comma 1 che le suddette risorse confluiranno nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno 2017, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

CONSIDERATO che l'art. 71 del CCNL in parola prevede che "La nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni";

PRESO ATTO che, ai sensi della delibera della Corte Conti Sezione Autonomie del 9 ottobre 2018, n. 19, gli incrementi di parte stabile definiti all'art. 67 comma 2 lett. a) e lett. b), così come determinato dalle parti contrattuali nella dichiarazione congiunta n. 5, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti, e quindi non rientrano nel limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e quindi previste dai quadri di finanza pubblica;

#### RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 456 della legge di stabilità 2014, n. 147 del 27/12/2013 che ha modificato l'art. 9 comma 2 bis del D.L.78/2010 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nel quale le parole "sino al 31 dicembre 2013" sono state sostituite dalle seguenti "e sino al 31 dicembre 2014". Al medesimo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";
- l'art. 23 comma 2 del DL 25 maggio 2017 n. 75 che stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del DLgs 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1 comma 236 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato";
- l'art. 33 ultimo periodo del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) convertito in Legge 58/2019 che dispone: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- il decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020) attuativo dell'art. 33 co.2 del D.L. 34/2019, in vigore dal 20 aprile 2020, in cui si precisa che "in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

RILEVATO che l'articolo 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che gli enti locali possano destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale;

DATO ATTO che la somma di cui all'art. 67 comma 1 – unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31 c. 2 del CCNL 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, comprese le risorse dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 c. 4 lett. b) e c) del CCNL 22/01/2004, nonché l'importo annuale delle risorse di cui

all'art. 32 c. 7 del CCNL 22/01/2004 – è pari ad Euro 3.409.268,86, al netto delle somme destinate, nell'anno 2017, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad Euro 410.215,94;

RITENUTO pertanto necessario provvedere a:

- aumentare le risorse stabili ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21/05/2018 di un importo, su base annua, pari ad Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del citato CCNL in servizio al 31/12/2015 (1113 unità a tempo indeterminato e 84 unità a tempo determinato), a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019, importo pari ad Euro 99.590,40, precisando che tale incremento di parte stabile, così come determinato dalle parti contrattuali nella dichiarazione congiunta n. 5 e come stabilito dalla delibera Corte Conti Sezione Autonomie del 9 ottobre 2018, n. 19 e da ultimo dall'art. 11 del D.L. del 14/12/2018 n. 35 (c.d. decreto Semplificazioni) convertito in Legge n. 12 del 11/2/2019, non è assoggettato ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti, e quindi non rientra nel limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- aumentare le risorse stabili ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21/05/2018 di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del medesimo CCNL riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, importo pari ad Euro 97.333,34, precisando che tale incremento di parte stabile, così come determinato dalle parti contrattuali nella dichiarazione congiunta n. 5 e come stabilito dalla delibera Corte Conti Sezione Autonomie del 9 ottobre 2018, n. 19 e da ultimo dall'art. 11 del D.L. del 14/12/2018 n. 35 (c.d. decreto Semplificazioni) convertito in Legge n. 12 del 11/2/2019, non è assoggettato ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti, e quindi non rientra nel limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- aumentare le risorse stabili ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21/05/2018 (retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato) determinate in un importo pari ad Euro 660.070,59 in relazione alle cessazioni avvenute entro l'anno 2021 (l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno);

CONSIDERATO che la circolare n. 19 del 27 aprile 2017 del Ministero delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sopraccitata nelle istruzioni relative alla compilazione della Tabella 15 - Monitoraggio della Contrattazione Integrativa, prevede che la decurtazione permanente venga effettuata sulle risorse di parte stabile/fissa del fondo;

RITENUTO pertanto opportuno applicare per l'anno 2022 la decurtazione di complessivi Euro 305.697,69 sulla parte stabile del fondo;

RICHIAMATO l'art. 67, comma 7 del CCNL 21/05/2018, con cui si stabilisce che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

RITENUTO di dover applicare il limite previsto dall'art.23 comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 sull'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale e pertanto in sede di costituzione del fondo per le risorse variabili;

RITENUTO di dover accantonare prudenzialmente nell'ambito del fondo per la contrattazione integrativa del personale dipendente di cui all'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21 maggio 2018, le risorse economiche necessarie al finanziamento delle progressioni economiche conseguite dai dipendenti presso il Comune di Coriano antecedentemente alla sentenza della Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro n. 427/2020, in attesa dell'esito del giudizio avanti la Suprema Corte di

Cassazione, promosso dagli stessi dipendenti, assunti poi tramite procedura di mobilità fra enti presso il Comune di Rimini;

VISTO che l'importo da accantonare di cui al precedente punto, così come risultante dal documento in atti protocollo n. 80639 del 07/03/2022 "Ex dipendenti Comune di Coriano –Reinquadramento a seguito di sentenza – Mantenimento somme in attesa di esito di ricorso da parte dei dipendenti", ammonta complessivamente ad Euro 16.698,19, a titolo di competenze, oltre contributi a carico ente per Euro 4.593,33;

DATO ATTO pertanto che il Fondo per le risorse decentrate stabili per l'anno 2022 per il personale dipendente risulta costituito come da tabella sottostante:

DESCRIZIONE	2016	2022
<b>Risorse stabili</b>		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART.31 CO 2 CCNL 2002-05)	2.659.729,05	
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 COMMI 1,2,7)	340.622,30	
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. COMMI 1,4,5 PARTE FISSA)	183.263,84	
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. COMMI 2,5,6,7 PARTE FISSA)	219.038,00	
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	73.635,17	
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15 CO 5 CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	532.787,00	
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE	-193.559,56	
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 CO 1 CCNL 1998-2001)	3.969,00	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (DESTINAZIONE FONDO 2017 - ART.67 CO.2 CCNL 21/5/18)	-410.215,94	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ART.67 CO.1 CCNL 21/5/18		3.409.268,86
Euro 83,20 x n.dip.ti in servizio al 31/12/2015 (1113 unità t.i. e 84 unità t.d. - nota ARAN 2008/2019 del 14/3/19) - <b>dal 2019</b> (art. 67 co.2 lett. a) CCNL 21/05/2018)		99.590,40
INCREMENTI PEO <b>dal 2019</b> ART.67 CO.2 lett. b) CCNL 21/05/2018 (fuori dal tetto previsto dall'art.23 co.2 D.Lgs.75/2017 come da Dichiarazione Congiunta n.5 CCNL 21/05/18)		97.333,34
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO entro l'anno 2021 - art.67 co.2 lett. c) CCNL 21/5/18 ex art.4 co.2 CCNL 2000-01)	546.226,62	660.070,59
<b>CALCOLO RISORSE STABILI (provvisorio)</b>	<b>3.955.495,48</b>	<b>4.266.263,19</b>
RIDUZIONE ART.9 CO.2 BIS DL.78/2010 MODIFICATO ART.1 CO.456 L.147/2013-CERTIFICATO REVISORI 3/9/2015	<b>-305.697,69</b>	<b>-305.697,69</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI (provvisorio)</b>	<b>3.649.797,79</b>	<b>3.960.565,50</b>
<i>Di cui risorse stabili fuori dal tetto previsto dall'art.23 co.2 D.Lgs.75/2017 (come da Dichiarazione Congiunta n.5 CCNL 21/05/18 e Delibera Sezione Autonomie 19/2018)</i>		<b>196.923,74</b>
<i>risorse stabili nel tetto di cui all'art. 23 co.2 D.Lgs.75/2017</i>	<b>3.649.797,79</b>	<b>3.763.641,76</b>
di cui accantonamento PEO somma necessaria a finanziare le progressioni economiche ritenute nulle con le sentenze della Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro n. 427 e 432 depositate in data 29/10/2020 ex dipendenti del		16.698,19

Comune di Coriano: quota anno 2022		
<b>Contributi c/ente su Risorse stabili</b>		
CONTRIBUTI C/ENTE SU RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO	1.056,97	1.036,70
CONTRIBUTI C/ENTE SU RISORSE STABILI	1.009.165,41	1.096.284,53
di cui accantonamento oneri su PEO somma necessaria a finanziare le progressioni economiche ritenute nulle con le sentenze della Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro n. 427 e 432 depositate in data 29/10/2020 ex dipendenti del Comune di Coriano: quota anno 2022		4.593,33
<b>TOTALE CONTRIBUTI SU RISORSE STABILI (provvisorio)</b>	<b>1.010.222,38</b>	<b>1.097.321,23</b>
<b>TOTALE FONDO RISORSE STABILI (provvisorio competenze+contributi)</b>	<b>4.660.020,17</b>	<b>5.057.886,73</b>

DATO ATTO che le risorse stabili per l'anno 2022, quantificate provvisoriamente in complessivi Euro 3.960.565,50, sono determinate dalle risorse stabili 2016 aumentate delle somme derivanti dalle indennità di anzianità relative al personale cessato all'anno 2021;

DATO ATTO che le risorse per competenze e contributi a carico Ente sono previste sul Bilancio 2022, in relazione al bilancio pluriennale 2022-2024, all'interno del Macroaggregato 1.01 Spese correnti – Redditi da lavoro dipendente;

DATO ATTO che le risorse dell'incremento per riduzione stabile dello straordinario ai sensi dell'art.14 comma 2 CCNL 1998-2001 sono previste come segue:

- quanto ad Euro 3.969,00 sul Cap.33610/5 denominato “Straordinario – Risorse umane”;
- quanto ad Euro 1.036,70 sul Cap.33610/9 denominato “Contributi straordinario – Risorse umane”;

VISTO il CCDI anno 2021 relativo al personale dipendente firmato il 18 novembre 2021, come autorizzato con Delibera Giunta Comunale n. 365 del 16 novembre 2021, con il quale le risorse stabili costituite (al netto della decurtazione di cui all'art.1 comma 456 della Legge di stabilità 2014, n.147 del 27/12/2013) ammontano ad Euro 3.943.619,87 e le risorse sono destinate ai vari istituti contrattuali di parte stabile quali Progressioni orizzontali già attribuite fino all'01/01/2021, Indennità di Comparto art. 33 CCNL 2004, Indennità educatori asili nido art. 31 CCNL 14/9/2000, Indennità aggiuntiva educatori 2000-2001 art. 6 CCNL 5/1/2001, Indennità Direzione e Staff, Indennità di Turno PM, Indennità di Turno altri servizi, Indennità di Reperibilità, Indennità di servizio esterno art. 56 quinquies CCNL 21/5/18, Indennità di funzione art. 56 sexies CCNL 21/5/18, Indennità condizioni di lavoro art. 70-bis CCNL 21/5/18 (per attività disagiate, per attività comportanti rischi e per attività comportanti maneggio valori), Specifiche responsabilità art. 70-quinquies co. 2 CCNL 21/5/18 (ex indennità art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 1/4/1999 come integrato dall'art. 36 comma 2 CCNL 22/1/2004);

RITENUTO di dover costituire provvisoriamente il Fondo per le Risorse decentrate Anno 2022 relativo al personale dipendente, limitatamente alle risorse stabili in applicazione alle norme contrattuali e di legge sopra indicate;

DATO ATTO che con separati provvedimenti della Giunta Comunale, verranno stanziati le risorse variabili di cui all'art. 67 commi 3-4-5-6 del CCNL 21 maggio 2018, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall'art.40, comma 3-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO altresì di dover costituire provvisoriamente il Fondo per le Risorse decentrate Anno 2022 relativo al personale con incarico di posizione organizzativa come da tabella sottostante:

### Costituzione Fondo Posizioni Organizzative ANNO 2022

DESCRIZIONE	2016	2022
<b>Risorse stabili: (art.67 co.1 e 7 CCNL 21/05/2018)</b>		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (DESTINAZIONE FONDO 2017)	410.215,94	410.215,94
<b>Contributi c/ente su Risorse stabili</b>		
CONTRIBUTI C/ENTE SU RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	111.184,93	111.184,93
<b>TOTALE FONDO posizioni organizzative (competenze+contributi)</b>	<b>521.400,87</b>	<b>521.400,87</b>

DATO ATTO che le risorse per competenze e contributi a carico Ente relativamente al personale con incarico di posizione organizzativa sono previste sul Bilancio 2022, in relazione al bilancio pluriennale 2022-2024, all'interno del Macroaggregato 1.01 Spese correnti – Redditi da lavoro dipendente;

per quanto sopra esposto

### DETERMINA

1) DI COSTITUIRE per Euro 3.960.565,50 oltre a contributi a carico ente per Euro 1.097.321,23, in base alle motivazioni espresse in narrativa, il Fondo limitatamente alle risorse decentrate stabili anno 2022, per i dipendenti appartenenti al comparto Regioni e autonomie Locali, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, come dettagliato nel prospetto sotto riportato:

DESCRIZIONE	2016	2022
<b>Risorse stabili</b>		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART.31 CO 2 CCNL 2002-05)	2.659.729,05	
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 COMMI 1,2,7)	340.622,30	
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. COMMI 1,4,5 PARTE FISSA)	183.263,84	
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. COMMI 2,5,6,7 PARTE FISSA)	219.038,00	
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	73.635,17	
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15 CO 5 CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	532.787,00	
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE	-193.559,56	
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 CO 1 CCNL 1998-2001)	3.969,00	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (DESTINAZIONE FONDO 2017 - ART.67 CO.2 CCNL 21/5/18)	-410.215,94	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ART.67 CO.1 CCNL 21/5/18		3.409.268,86
Euro 83,20 x n.dip.ti in servizio al 31/12/2015 (1113 unità t.i. e 84 unità t.d. - nota ARAN 2008/2019 del 14/3/19) - dal 2019 (art. 67 co.2 lett. a) CCNL 21/05/2018)		99.590,40

INCREMENTI PEO dal 2019 ART.67 CO.2 lett. b) CCNL 21/05/2018 (fuori dal tetto previsto dall'art.23 co.2 D.Lgs.75/2017 come da Dichiarazione Congiunta n.5 CCNL 21/05/18)		97.333,34
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO entro l'anno 2020 - art.67 co.2 lett. c) CCNL 21/5/18 ex art.4 co.2 CCNL 2000-01)	546.226,62	660.070,59
<b>CALCOLO RISORSE STABILI (provvisorio)</b>	<b>3.955.495,48</b>	<b>4.266.263,19</b>
RIDUZIONE ART.9 CO.2 BIS DL.78/2010 MODIFICATO ART.1 CO.456 L.147/2013-CERTIFICATO REVISORI 3/9/2015	<b>-305.697,69</b>	<b>-305.697,69</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI (provvisorio)</b>	<b>3.649.797,79</b>	<b>3.960.565,50</b>
<i>Di cui risorse stabili fuori dal tetto previsto dall'art.23 co.2 D.Lgs.75/2017 (come da Dichiarazione Congiunta n.5 CCNL 21/05/18 e Delibera Sezione Autonomie 19/2018)</i>	0,00	<b>196.923,74</b>
<i>risorse stabili nel tetto di cui all'art. 23 co.2 D.Lgs.75/2017</i>	<b>3.649.797,79</b>	<b>3.763.641,76</b>
di cui accantonamento PEO somma necessaria a finanziare le progressioni economiche ritenute nulle con le sentenze della Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro n. 427 e 432 depositate in data 29/10/2020 ex dipendenti del Comune di Coriano: quota anno 2022		16.698,19
<b>Contributi c/ente su Risorse stabili</b>		
CONTRIBUTI C/ENTE SU RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO	1.056,97	1.036,70
CONTRIBUTI C/ENTE SU RISORSE STABILI	1.009.165,41	1.096.284,53
di cui accantonamento oneri su PEO somma necessaria a finanziare le progressioni economiche ritenute nulle con le sentenze della Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro n. 427 e 432 depositate in data 29/10/2020 ex dipendenti del Comune di Coriano: quota anno 2022		4.593,33
<b>TOTALE CONTRIBUTI SU RISORSE STABILI (provvisorio)</b>	<b>1.010.222,38</b>	<b>1.097.321,23</b>
<b>TOTALE FONDO RISORSE STABILI (provvisorio competenze+contributi)</b>	<b>4.660.020,17</b>	<b>5.057.886,73</b>

2) DI DARE ATTO che il presente fondo è stato calcolato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9 comma 2bis D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 e di dover applicare il limite previsto dall'art.23 comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 sull'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale e pertanto in sede di costituzione del fondo per le risorse variabili;

3) DI DARE ATTO che con separati provvedimenti della Giunta Comunale, potranno essere stanziati le risorse variabili di cui all'art. 67 commi 3-4-5-6 del CCNL 21 maggio 2018, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall'art.40, comma 3-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165 e successive modificazioni e integrazioni;

4) DI DARE ATTO che gli istituti contrattuali pagabili con le risorse stabili nelle more dell'approvazione del contratto decentrato anno 2022, possono essere liquidate nei limiti fissati dal contratto decentrato integrativo anno 2021 e sono:

- Progressioni orizzontali maturate all'01/01/2021, Indennità di comparto art.33 CCNL 2004, Indennità educatori asili nido art.31 CCNL 14/9/2000, Indennità aggiuntiva educatori 00-01 art.6 CCNL 5/1/2001, Indennità direzione staff, Indennità di funzione art. 56 sexies CCNL 21/5/2018;
- Salario Accessorio di cui agli artt. 23-24-70-bis del CCNL 21/05/2018, quali Turno, Reperibilità, Indennità condizioni di lavoro (per attività che comportano Disagio-Rischio-Maneggio Valori), Indennità di servizio esterno art. 56 quinquies CCNL 21/5/2018;
- Specifiche Responsabilità art.17 CCNL 1/4/1999 - art.36 CCNL 22 gennaio 2004 - art. 70 quinquies CCNL 21/05/2018;

5) DI IMPEGNARE le risorse per competenze pari ad **Euro 3.501.600,53** (Euro 3.960.565,50 – Euro 458.964,97 impegni gennaio-febbraio 2022) per risorse stabili anno 2022 come da **Allegato A**;

6) DI IMPEGNARE le risorse per contributi pari ad **Euro 973.044,67** (Euro 1.097.321,23 – Euro 124.276,56 impegni gennaio-febbraio 2022) su risorse stabili anno 2022 come da **Allegato B**;

7) DI ACCANTONARE prudenzialmente nell'ambito del fondo per la contrattazione integrativa del personale dipendente di cui all'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21 maggio 2018, relativo all'anno 2022, le risorse necessarie al finanziamento delle progressioni economiche conseguite dai dipendenti (omissis...) presso il Comune di Coriano antecedentemente alla sentenza della Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro n. 427/2020, in attesa dell'esito del giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione, promosso dagli stessi dipendenti, quantificate in euro 16.698,19, a titolo di competenze compresa tredicesima mensilità oltre ad euro 4.593,33 per contributi a carico ente;

8) DI DARE ATTO che le somme di cui al punto 7), da accantonare per l'anno 2022, per una spesa complessiva pari ad Euro 21.291,52, di cui Euro 16.698,19 per competenze ed Euro 4.593,33 per oneri riflessi, sono ricomprese nei su menzionati Allegati A e B, come segue:

- quanto a Euro 16.698,19 per competenze, **come da allegato A, di cui al punto 5) sul cap. 33610/12** del bilancio di previsione 2022-2024 denominato “Fondo dipendenti art.31-32 CCNL – risorse umane - competenze” (Cod. Piano Finanziario 1.01.01.01.002) (Cod. beneficiario 8);
- quanto a Euro 4.000,15 per contributi CPDEL 23,80% a carico Ente, **come da allegato B, di cui al punto 6) sul cap. 33610/14** del bilancio di previsione 2022-2024 denominato “Fondo dipendenti art.31-32 CCNL – risorse umane - contributi”, (Cod. Piano Finanziario 1.01.02.01.001) (cod. beneficiario 2622);
- quanto a Euro 593,18 per contributi INADEL-TFR 4,88% a carico Ente, **come da allegato B, di cui al punto 6) sul cap. 33610/14** del bilancio di previsione 2022-2024 denominato “Fondo dipendenti art.31-32 CCNL – risorse umane - contributi”, (Cod. Piano Finanziario 1.01.02.01.003) (cod. beneficiario 2622);

9) DI PRECISARE che le somme accantonate prudenzialmente potranno essere liquidate ai dipendenti indicati al precedente punto 7) unicamente nell'eventualità che il giudizio pendente avanti la Suprema Corte di Cassazione si concluda con esito favorevole ai dipendenti stessi;

10) DI DARE ATTO che nel CCDI di destinazione delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2022 la predetta somma pari ad Euro 16.698,19, a titolo di competenze, oltre contributi a carico ente, verrà indicata nell'apposita tabella sotto la voce “PEO somma necessaria a finanziare le progressioni economiche ritenute nulle con le sentenze della Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro n. 427 e 432 depositate in data 29/10/2020 ex dipendenti del Comune di Coriano: quota anno 2022”;

11) DI PRECISARE infine che, qualora la Cassazione respingesse il ricorso presentato dai dipendenti di cui ai precedenti punti 1) e 3) e confermasse le sentenze della Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro 29 ottobre 2020, n. 427 e 432 citate in premessa, le somme accantonate saranno da considerare fra quelle di cui all'art. 68, comma 1, ultimo periodo, del CCNL 21 maggio 2018, a mente del quale “sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”, con la conseguenza che tali somme andranno ad incrementare il fondo del salario accessorio del personale dipendente, parte variabile dell'anno in cui l'Ente verrà a conoscenza dell'esito del giudizio o in quello successivo;

12) DI DARE ATTO che con separato provvedimento, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000, si provvederà mensilmente al pagamento, mediante liquidazione dirigenziale, delle spettanze dovute al personale dipendente per le causali specificate al punto 4) lett. a) della presente determina, come previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

13) DI DARE ATTO inoltre che sulla base di dettagliate liquidazioni dei dirigenti appartenenti ai vari servizi e nel rispetto della destinazione del contratto decentrato integrativo del personale dipendente relativo all'anno 2021, si provvederà al pagamento del salario accessorio di cui al punto 4) lett. b) e lett. c).

14) DI COSTITUIRE per Euro 410.215,94 oltre a contributi a carico ente per Euro 111.184,93, in base alle motivazioni espresse in narrativa, il Fondo risorse decentrate relativo al personale con incarico di posizione organizzativa anno 2022, come dettagliato nel prospetto sotto riportato:

#### **Costituzione Fondo Posizioni Organizzative ANNO 2022**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>2016</b>	<b>2022</b>
<b><i>Risorse stabili: (art.67 co.1 e 7 CCNL 21/05/2018)</i></b>		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (DESTINAZIONE FONDO 2017)	410.215,94	410.215,94
<b><i>Contributi c/ente su Risorse stabili</i></b>		
CONTRIBUTI C/ENTE SU RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	111.184,93	111.184,93
<b>TOTALE FONDO posizioni organizzative (competenze+contributi)</b>	<b>521.400,87</b>	<b>521.400,87</b>

15) DI IMPEGNARE le risorse per competenze, retribuzione di posizione e risultato, pari ad **Euro 359.647,69** (Euro 410.215,94 – Euro 50.568,25 impegni gennaio-febbraio 2022) come da **Allegato C**;

16) DI IMPEGNARE le risorse per contributi su retribuzione di posizione e risultato, pari ad **Euro 97.334,22** (Euro 111.184,93 – Euro 13.850,71 impegni gennaio-febbraio 2022) come da **Allegato D**;

17) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio;

18) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è Cristina Giusti responsabile della U.O. Gestione economica e previdenziale risorse umane.

Il Responsabile  
Cristina Giusti